
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

con richiesta di notifica ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

- **CERNUZIO STANISLAO**

(c.f. CRNSNS69C27F839M) nato il 27/03/1969 a Napoli (NA) e residente alla via Luigi Guerrasio n° 52 – 84083 Castel San Giorgio (SA) , rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno in virtù di procura rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c, che dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AT MILANO**

in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Soderini 24 - 20146 Milano PEC: drlo@postacert.istruzione.it, uspmi@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert. avvocaturstato.it; ;

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti di prima fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Milano , in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021 – 2022, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;

- Il sig. Cernuzio presentava in data 10-05-2022 domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti 24 mesi di prima fascia per il triennio 2021/2023 per il profilo di assistente amministrativo in conformità a previsto dal D.M. 50/2021. All.02



- Il ricorrente dichiarava, tra i titoli aggiuntivi , il possesso di attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo di cui all'art. 14 l.845/78. All.06
-Secondo la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della prima fascia di cui alla nota AOODRLO .Reg. Decreti.U.0000818 del 22-04-2022, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2021-2022 – Graduatorie permanenti personale a.t.a per a. s. 2022-2023 , detto di titolo va valutato punti 1,50 .
-l'attestato , come richiamato nel bando , è stata integrato da idonea certificazione comprovante il piano di studi e le modalità di svolgimento del corso on line causa covid 19 con esame finale in presenza; All. 07 -13
- ciononostante tutto ciò sia avvenuto in sede di reclamo, in ragione del principio del soccorso istruttorio, il titolo non è stata affatto valutato ai fini della graduatoria definitiva.

Il provvedimento è ingiusto e va riformato .

Il ricorrente occupato nell'attualità presso l'Ist. Malzoni di Rescaldina (MI) ha interesse attuale e futuro ad agire per l'ottenere il <<giusto>> punteggio che gli avrebbe consentito, in sede di preferenza , di ottenere la scuola "Dante Alighieri" di Rescaldina (MI), sede di prima scelta; senza sottacere che il punteggio corretto vale ai fini della mobilità , trasferimenti e assegnazione provvisoria le cui domande si terranno da qui a breve (febbraio-marzo/2023) ed è valore fondante tutto il percorso di ruolo nella scuola.

Oggetto: attestato di qualifica art. 14 l. 845/78 – valido – punti 1,50 – art. 2 bando lett. a punto 2.4 – coordinatore amministrativo

Sul punto si richiama univoca giurisprudenza che ritiene di dover legittimamente riconoscere punti 1,50 all'assistente amministrativo in possesso di attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo di cui all'art. 14 della legge nr.845/78 (alligato) e richiamato anche nella nota in oggetto, recante la disciplina di cui alla nota AOODRLO .Reg. Decreti.U.0000818 del 22-04-2022, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2021-2022 delle Graduatorie permanenti personale a.t.a per a. s. 2022-2023 .

Ai fini della valutazione del titolo si afferma nella nota è necessario produrre il piano di studi.

Ai fini della valutazione del titolo culturale , l'assistente amministrativo deve dimostrare di aver conseguito un titolo attinente alla *trattazione di testi e/o gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici*.

Il ricorrente ha prodotto idonea certificazione comprovante il piano di studio comprovante le materie del piano studio, in cui è ricompreso il **pacchetto office**.
Tanto rende evidente la valutabilità del titolo ai fini del concorso .

L'attestato rientra certamente tra quelli che si riferiscono a corsi professionali aventi ad oggetto il trattamento di testi, la gestione dell'amministrazione, la contabilità mediante strumenti informatici, e quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria per cui va valutato 1,50 punti rientrano nel Repertorio Regionale della Regione Campania . (all. 9 -10)



L'attestato possiede, inoltre, i requisiti di forma e sostanza previsti dalla Reg. Campania in conformità agli standard di cui all'art. 6 del DLGS 16 gennaio 2003, n.13 . Si allega nota prot. 0510839 del 15-10-2021 Reg. Campania.

** * **

Si allega anche faq della regione Veneto in cui si afferma :

Rientrano quindi nell'ambito degli attestati valutabili quelli che si riferiscono a corsi professionali aventi ad oggetto il trattamento dei testi, la gestione dell'amministrazione, la contabilità mediante strumenti informatici. Ne costituiscono sicuramente esempi i seguenti corsi:

- 1) Operatore Amministrativo
- 2) Operatore Computer (in quanto nel piano di studio è sempre presente lo studio del pacchetto Office)
- 3) Sistemista di rete
- 4) Operatore C.E.D. (Centro Elaborazione Dati)
- 5) Sistemista di rete (perché nel piano di studi è presente la gestione di reti LAN e la configurazione/gestione file/Sistemi Operativi/internet. Attualmente si lavora su rete e via WEB = SIDI)
- 6) Amministratore di sistema (idem come il sistemista rete)
- 7) Programmatore/elaborazione dati (i programmi scolastici ARGO, SSSI ed ACCESS sono software di Database)
- 8) Operatore/programmatore WEBMASTER (oggi si può dimostrare che parte del lavoro si svolge sul WEB(SIDI) e tramite mail oltre alla pubblicazione sull'albo del sito scolastico di circolari, notizie e documenti);
- 9) Assistente Amministrativo (da VALUTARE se nel piano di studi è presente il pacchetto office/openoffice)
- 10) Segretaria d'azienda (da VALUTARE se nel piano di studi è presente il pacchetto office/openoffice)
- 11) Coordinatore amministrativo (da VALUTARE se nel piano di studi è presente il pacchetto office/open office)**

Vi sono invece degli attestati di qualifica professionale che, non avendo ad oggetto la trattazione dei testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura ed informativi, non sono valutabili. A titolo esemplificativo possiamo indicare i seguenti:

- 1) Operatore multimediale (audio-video/CD-Rom multimediali)
- 2) Operatore CAD/CAM (autocad e progettazione tecnica in generale)
- 3) Grafico / Pubblicitario (grafica immagine/vettoriale)
- 4) WEBDESIGNER (la grafica dei siti internet NON fa parte del lavoro d'ufficio amministrativo/contabile)
- 5) Tecnico Riparatore Hardware
- 6) Addetto alla comunicazione e marketing
- 7) Agente e rappresentante di commercio
- 8) Agente affari in mediazione
- 9) Tutti gli altri corsi non inerenti alla trattazione dei testi o alla gestione amministrativa mediante strumenti informatici.

** * **

P.Q.M.

Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio , affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

NEL MERITO :

1)Previo rivalutazione della nota AOODRLO.Reg.Decreti.U.0000818 del 22-04-2022, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2021-2022 – Graduatorie permanenti personale a.t.a per a. s. 2022-2023 , accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti punti 1,50 per il possesso dell'attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo di cui all'art. 14 legge 845/78, ovvero diverso punteggio maggiore o minore come per legge ;

2)Condannare l'amministrazione convenuta ad attribuire il punteggio 1,50 punti che scaturisce dal possesso dell'attestato di coordinatore amministrativo, in aggiunta a quelli già in possesso del ricorrente e ordinare al Miur la rettifica del punteggio;

3) Con vittoria di spese, onorari ed attribuzioni in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 ss cpc



IN VIA ISTRUTTORIA: – ordinare al Miur di valutare, l'opportunità di richiedere puntuali precisazioni all' Ente che ha rilasciato il titolo culturale e se del caso che acquisisca le materie oggetto del piano di studio al fine di verificare l'aderenza con quanto previsto dalla norma (..cfr.attestato relativo alla trattazione testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura).

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e il ricorrente non è tenuto al pagamento del contributo unificato trattandosi di causa di lavoro avendo dichiarato un reddito inferiore ai minimi di legge.

Si producono: i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Milano, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Milano, lì 24/11/2022

Avv. Giorgio Zeoli

